



CENTRO INTERNAZIONALE PER IL DIALOGO INTERCULTURALE (C.I.D.I.)

KASSR ANNOUJOURM

FÈS MAROCCO

Statuto

TITOLO I: FORMAZIONE, DENOMINAZIONE, OBIETTIVI, SEDE SOCIALE, DURATA

Articolo 1 – Formazione

In conformità con le disposizioni del Dahir¹ n° 1-58-376 del 3 Jumada I 1378 (15 novembre 1958), come modificata dal Dahir n° 1-73-285 del 6 Rabia I 1393 (10 aprile 1973) e n° 1-02-206 del 12 Joumada I 1423 (23 luglio 2002) che regolano il diritto di associazione, è stata costituita un'associa-zione senza scopo di lucro.

Articolo 2 – Denominazione

L'associazione prende il nome di:

CENTRO INTERNAZIONALE PER IL DIALOGO INTERCULTURALE (C.I.D.I.).

Articolo 3 – Obiettivi

Il C.I.D.I. in collaborazione con la «Fondazione Francesco Paolo e Annamaria Ducci» e in linea con le finalità di quest'ultima ha per oggetto la creazione in Marocco di un forum in vista della realizzazione di attività che possano promuovere il dialogo tra culture differenti. E in particolare:

- affermare il ruolo fondamentale della cultura quale veicolo di comprensione tra i popoli e come motore dello sviluppo economico e sociale;
- organizzare eventi culturali in Marocco;
- favorire lo scambio di artisti e di uomini di cultura tra i Paesi delle due sponde del Mediter-raneo;
- incoraggiare le relazioni tra circoli di intellettuali marocchini ed europei in tutti i campi della cultura;
- organizzare soggiorni di studio in Marocco per ricercatori europei.

Un Comitato Scientifico può essere costituito al fine di assistere il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nella realizzazione delle attività del Centro. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Presidente sotto approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 – Sede sociale

La sede dell'Associazione è in Fès presso il Kassr Annoujoum, Derb Zerbbtana n° 1.

Articolo 5 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II: COMPOSIZIONE E STATUTO DEI MEMBRI

Articolo 6 – Composizione

¹ Decreto emesso dal re del Marocco.

Sono considerati membri a pieno titolo le persone fisiche e giuridiche che perseguono le finalità del C.I.D.I. e si impegnano a supportare l'attività dell'Associazione in maniera permanente attraverso le loro conoscenze o le loro attività in linea con le finalità descritte nell'articolo 3.

Articolo 7 – Adesione

Per essere membri dell'associazione, bisogna:

- presentare una domanda specifica recante le motivazioni d'interesse, alla quale dovrà essere allegato un curriculum vitae personale e l'impegno a pagare un contributo annuo, aderendo senza riserve al presente statuto;
- avere il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deciderà in merito all'ammissione senza dover giustificare la sua decisione, qualunque essa sia. Potranno essere eletti membri d'onore tutti coloro che si sono distinti per particolari meriti o servizi resi all'Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Contributo

Ogni membro dell'Associazione è tenuto a versare all'Associazione un contributo annuo il cui importo è stabilito dal regolamento interno dell'Associazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il pagamento di tale contributo dovrà essere effettuato non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 9 – Radiazione

La qualità di membro dell'associazione decade in caso di:

- decesso;
- dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- mancato pagamento delle quote entro tre mesi dopo la data di scadenza;
- radiazione per gravi motivazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà dopo aver ascoltato le spiegazioni della persona che verrà convocata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 10 – Risorse

Le risorse dell'Associazione comprendono:

- le quote di adesione dei suoi membri;
- i contributi annuali dei suoi membri;
- le sovvenzioni pubbliche e i contributi dal settore privato;
- gli aiuti che l'Associazione può ricevere da un intermediario straniero o da un'organizzazione internazionale (con riserva di dichiarazione al Segretario Generale del Governo).

TITOLO III: AMMINISTRAZIONE

Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione e altri organi

L'Associazione è diretta da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno quattro (4) e massimo quattordici (14).

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno quattro (4) e massimo quattordici (14) consiglieri sono eletti dall'Assemblea Generale e scelti tra membri dell'Associazione che rispondono alle seguenti condizioni:

- essere maggiorenni;
- non essere sottoposto a salvaguardia giurisdizionale, messa in tutela o curatela.

Tutti i membri del Consiglio che non soddisfano una di queste condizioni è automaticamente dimesso d'ufficio.

Il Consiglio elegge il Presidente, un Segretario Generale, un Vice Segretario Generale e un Tesoriere.

Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutti gli atti della vita civile. Egli, in particolare, ha la qualità di poter rappresentare la giustizia in nome dell'Associazione.

Il Segretario Generale è responsabile di tutto quello che concerne la corrispondenza e l'archivio. Egli redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e, in generale, cura tutte le questioni amministrative relative al funzionamento dell'Associazione, ad eccezione di quelli riguardanti materia di contabilità.

Il Tesoriere è responsabile di tenere o di far tenere sotto controllo la contabilità dell'Associazione.

È incaricato di effettuare tutti i pagamenti e gestisce, sotto la supervisione del Presidente, tutti le somme di denaro a disposizione dell'Associazione. Egli non può disporre dei beni che costituiscono il fondo di riserva senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Tiene una regolare contabilità di tutte le operazioni da lui effettuate e rende conto all'Assemblea Generale che approva la sua gestione.

In caso di posto vacante, il Consiglio prevede la sostituzione temporanea dei suoi membri fino alla seguente riunione dell'Assemblea Generale.

Articolo 12 – Rinnovo dei membri del Consiglio

I membri del Consiglio, eletti dall'Assemblea Generale, sono rinnovati ogni tre (3) anni dall'Assemblea Generale dei membri dell'Associazione, con maggioranza semplice.

I membri uscenti possono essere rieleggibili.

In caso di posto vacante per decesso, per dimissioni o per la perdita delle qualità di membro, il Consiglio provvede alla sostituzione temporanea dei suoi membri. Può procedere alla loro sostituzione definitiva alla successiva Assemblea Generale.

I poteri dei membri decadono dal momento in cui scade il mandato dei membri sostituiti.

In caso di posto vacante della totalità dei membri del Consiglio, un'Assemblea Generale è convocata da un membro dell'Associazione con il solo ordine del giorno che è l'elezione dei nuovi membri del Consiglio o lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 13 – Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente. Il Presidente, in caso di emergenza, convoca il Consiglio di Amministrazione, su richiesta di uno dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità dei voti, il Presidente dispone di voto decisivo.

Al termine delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente.

Articolo 14 – Remunerazione

Le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte in maniera volontaria. Tuttavia, essi hanno diritto ad un rimborso, su giustificazione, delle loro spese di viaggio e di trasporto nell'interesse dell'Associazione, oggetto di approvazione da parte del Presidente.

TITOLO IV: ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 15 – Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale comprende tutti i membri in ragione del loro contributo. Essi sono convocati mediante lettera individuale inviata (via fax o internet) a ciascun membro o per inserzione in un bollettino legale.

Le convocazioni devono essere effettuate 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea Generale si riunisce ogni anno nel mese di giugno.

Al fine di rendere valide le sedute dell'Assemblea Generale ordinaria in prima convocazione devono essere presenti la metà dei suoi membri. In seconda convocazione, l'Assemblea è considerata valida senza condizione di quorum.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati.

Il Presidente, assistito dai membri del Consiglio, presiede l'Assemblea ed espone la situazione dell'Associazione. Il Tesoriere rende conto della sua gestione e presenta il bilancio all'approvazione dell'Assemblea. Al termine della riunione dovrà essere redatto un verbale. Il verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 16 – Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria è competente a modificare lo statuto, decidere lo scioglimento e la fusione dell'Associazione. È convocata dal Presidente, nelle forme e nei tempi previsti nell'articolo 16.

Inoltre può riunirsi su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, o su richiesta del Consiglio. Affinché l'Assemblea Generale possa deliberare validamente, deve essere presente almeno la metà dei suoi membri in prima convocazione. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita senza condizioni di quorum.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti dei membri presenti o rappresentati.

Al termine della riunione dovrà essere redatto un verbale. Il verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 17 – Revisore dei Conti

L'Assemblea Generale può nominare un revisore dei conti che svolgerà la funzione di controllo in conformità con le norme e le regole della sua professione.

Articolo 18 – Regolamento Interno

Il Consiglio di Amministrazione può decidere in merito alla creazione di norme interne da presentare per l'approvazione all'Assemblea Generale Ordinaria. Una volta adottate, s'imporranno a tutti i membri dell'Associazione.

TITOLO V: SCIoglimento

Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione

In qualsiasi momento, l'Assemblea Generale Straordinaria, su proposta del Consiglio d'Amministrazione o del suo Presidente, può pronunciarsi riguardo lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

In caso di scioglimento, per qualunque motivo, il Presidente dell'Associazione diventerà a pieno diritto il liquidatore a meno che l'Assemblea Generale Straordinaria non decida altrimenti.

Il liquidatore dovrà rilevare l'attivo netto per creare o sovvenzionare un'opera simile avente la capacità di ricevere tale attivo netto.

Tuttavia, nel caso in cui l'Associazione abbia beneficiato periodicamente di sovvenzioni da parte dello Stato o di altre istituzioni o collettività pubbliche, il citato attivo netto sarà attribuito al governo per essere devoluto in opere di assistenza, di beneficenza o di previdenza.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20 – Controversie

Eventuali controversie che possono sorgere nel corso della durata dell'Associazione o al momento della sua liquidazione tra i membri o all'esecuzione della presente sentenza, non risolte amichevolmente, saranno sottoposte ad arbitrato ai sensi degli articoli 306 e seguenti del Codice di procedura civile.

Articolo 21 – Formalità e poteri

Tutti i poteri sono conferiti al Presidente dell'Associazione, al fine di esplicitare tutte le formalità legali richieste da leggi in materia
Tutti i poteri sono conferiti al Presidente dell'Associazione, al fine di esplicitare tutte le formalità legali richieste da leggi in materia compresi quelli risultanti dall'attività di cui all'articolo 5 del Dahir del Novembre 1958 Supra.

Fèz, li

I MEMBRI FONDATORI